

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Dipartimento di Prevenzione
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale

Treviso 13/11/2024

Protocollo n.

Allegati n. /

Spett.le

a mezzo PEC
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
michele.brichese@regione.veneto.it
laura.favero@regione.veneto.it

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria
U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari

a mezzo PEC
poliziaprovinciale@provincia.treviso.it

Al Comando/Servizio di Vigilanza Venatoria ed
Ittica presso la Provincia di Treviso

a mezzo PEC
protocollo.aulss1@pecveneto.it

Servizio Veterinario
Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti"

a mezzo PEC
info@pec.comune.cisondivalmarino.tv.it
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it
segreteria@comunefollina.legalmail.it
segreteria@pec.comune.giavera.tv.it
segreteria@comunedimiane.legalmail.it
comune.moriago.tv@pecveneto.it
protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
protocollo.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
comune.segusino@halleypec.it
comune.sernagliadellabattaglia.tv@pecveneto.it
comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it
comunevidor.tv@legalmail.it
volpago@pec.comunevolpago.it

Ai Comuni di

Cison di Valmarino
Cornuda
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Giavera del Montello
Miane
Moriago della Battaglia
Nervesa della Battaglia
Pederobba
Pieve di Soligo
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Valdobbiadene
Vidor
Volpago

a mezzo PEC
dgsa@postacert.sanita.it

p.c. Ministero della Salute
DGSAFV - Ufficio III

a mezzo PEC
izsvnezie@legalmail.it
dsbio.izsve@izsvnezie.it
epidemiologiaveterinaria.izsvnezie@legalmail.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria e la Malattia di Newcastle
Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria

a mezzo PEC
protocollo.aulss3@pecveneto.it
protocollo.aulss4@pecveneto.it
protocollo.aulss5@pecveneto.it
protocollo.aulss7@pecveneto.it
protocollo.aulss8@pecveneto.it
protocollo.aulss9@pecveneto.it

Servizi Veterinari
Aziende ULSS della Regione del Veneto

a mezzo protocollo informatico

Direttore
Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana"

E
COMUNE DI VIDOR
Protocollo Generale
Protocollo N.0010130/2024 del 14/11/2024

OGGETTO: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 - Misure di restrizione in parte del territorio dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana a seguito di un focolaio nel Comune di Valdobbiadene.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI SANITA' ANIMALE DEL SERVIZIO VETERINARIO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione via email del 12/11/2024 ore 17:58 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente alla positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. IT087TV468 - n° registrazione SIMAN 2024/15;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 [rif. Direzione di Area];

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in Comune di Valdobbiadene come di seguito specificato:

1 - ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Valdobbiadene. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in mappa ed elencati nell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al paragrafo 4;
4. l'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
6. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
7. qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

2- ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Valdobbiadene. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in

mappa ed elencati nell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al paragrafo 4;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020. Le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

3 - MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI PROTEZIONE e SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

4 - DEROGHE

La deroga ai divieti di movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova e da consumo in uscita dalle zone di Protezione e di Sorveglianza, è rilasciata dall'autorità competente regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSve, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email all'autorità regionale U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - VENEZIA all'indirizzo sanita.animale@regioneveneto.it, in CC crnia.parerederoghe@izsvenezie.it;
- ogni richiesta deve indicare:
 - motivo movimentazione di animali (macellazione/da vita, ...), uova, etc.;
 - cod.az. azienda di partenza; macello (o codice azienda) di destinazione;
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
 - data prevista per la movimentazione.

La medesima procedura dovrà essere applicata nel caso di richieste di deroga per la movimentazione di pollina o lettiera proveniente da Zone di Protezione o Sorveglianza, verso stabilimenti o impianti siti fuori dal territorio regionale.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta.

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Protezione (ZP), sono immediatamente applicabili le misure di cui ai paragrafi 1A e 3 del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta. Decorso tale termine si applicano le disposizioni previste per la Zona di Sorveglianza (ZS) di cui ai punti 2A e 3 del

dispositivo per ulteriori 9 giorni (cfr allegato X, Regolamento (UE) 2020/687).

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento. I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

ALLEGATO:

MAPPA AREA ZONA DI RESTRIZIONE (SORVEGLIANZA E PROTEZIONE)- ELENCO ALLEVAMENTI AVICOLI IN ZS E ZP (BDN)

IL DIRETTORE
dr Eliana Schiavon



REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca trevigiana
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario di Sanità Animale
Il Direttore UOC dott.ssa Eliana Schiavon

MAPPA AREA ZONA DI RESTRIZIONE



